



Conftrasporto

**Conf
com**



Statuto

(modificato dall'Assemblea a Roma il 23 aprile 2026)

Presidenza e Segreteria Generale

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

e mail: segreroma@conftrasporto.it

Sede

Viale Bacchiglione n° 16

20139 – Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

e mail: segremilano@conftrasporto.it

CONFTRASPORTO

Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE – DENOMINAZIONE, SCOPI E ADESIONE ALLA “CONFCOMMERCIO”

Articolo 1

Costituzione, Sede, Denominazione

- 1 È costituita con sede legale in Roma e sedi operative a Milano e Bruxelles la Confraspporto/Confcommercio, espressione dell'Unione delle realtà del trasporto, della spedizione e della logistica della mobilità e dei servizi a essi connessi.
- 2 La Confraspporto/Confcommercio può stabilire sedi secondarie, ed è strutturata a livello territoriale.

Articolo 2

Scopi

- 1 La Confraspporto/Confcommercio persegue lo scopo di coordinare le Organizzazioni aderenti e le imprese associate nei rapporti politici, economici, sociali e sindacali per rappresentare unitariamente le modalità del trasporto merci e persone, della spedizione e della logistica in campo nazionale e internazionale, promuovendo ogni iniziativa, per rendere concreta ed operante la solidarietà tra le suddette categorie al fine di costituire un punto di riferimento per le aspettative del settore.
Le organizzazioni che rappresentano le specifiche modalità di trasporto, spedizione, logistica e del sistema della mobilità, conservano comunque competenza decisionale esclusiva per le problematiche che ricadono nell'ambito della singola modalità di trasporto rappresentata.
- 2 La Confraspporto/Confcommercio a titolo esemplificativo potrà:
 - a) svolgere attività di rappresentanza a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai rapporti con la U.E.;

- b) coordinare i rapporti politici e istituzionali, nel rispetto delle linee di politica associativa di Confcommercio e dell'autonomia di ciascun settore del trasporto merci e persone, della spedizione e della logistica;
- c) stipulare accordi economici e di lavoro anche di carattere generale, atti a risolvere i problemi sindacali, tariffari e normativi che interessano i settori rappresentati;
- d) promuovere o partecipare a Fondazioni, Enti o Istituzioni coerenti con gli scopi e le finalità statutarie;
- e) organizzare e promuovere ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di natura e contenuti pertinenti con le finalità dell'azione unitaria;
- f) studiare e promuovere le soluzioni dei problemi di ordine tecnico, sindacale, economico, giuridico, commerciale e assicurativo che si riferiscono ai trasporti, alla spedizione ed alla logistica;
- g) promuovere ed attuare ogni iniziativa, la quale tenda a valorizzare e potenziare la propria funzione ed attività della stessa;
- h) promuovere e favorire la costituzione di Consorzi, Cooperative di Gruppi di Lavoro, consorzi fidi, enti bilaterali, G.E.I.E. e reti d'impresa;
- i) provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della categoria, in tutti gli Enti e organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle Leggi e dai regolamenti o sia richiesta o ammessa;
- j) esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad esse demandate dalla legge, da regolamenti o da disposizioni delle autorità competenti;
- k) ricercare ed attuare tutti gli strumenti idonei atti a tutelare e favorire le aziende associate anche mediante l'istituzione e la gestione di specifici servizi, convenzioni o società;
- l) provvedere ad un adeguato servizio di informazione e di consulenza per le esigenze dell'Organizzazione e per la sensibilizzazione esterna sui problemi della categoria rappresentata;
- m) stipulare e sottoscrivere contratti nazionali di lavoro per il personale dipendente, con l'assistenza dei competenti uffici confederali, firmati congiuntamente alla Confederazione su conforme parere del Consiglio confederale;
- n) stipulare accordi e/o aderire ad altre Organizzazioni e Confederazioni di carattere sia nazionale che internazionale;

Articolo 3

Adesione alla Confcommercio

- 1 La Confrasperto aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività professionali e del Lavoro autonomo”, meglio nota come “Confcommercio” (d’ora in poi: Confederazione), di cui accetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e le delibere adottate dai competenti Organi.
- 2 Con l’adesione alla Confederazione, la Confrasperto:
- 3 accetta la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale previsto dall’art. 41 dello Statuto confederale, nonché le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione di cui agli artt 19, 20, 21, 22 e 23 del medesimo Statuto;
- 4 accetta di corrispondere la propria quota associativa alla Confederazione, mediante il versamento della contribuzione nella misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea confederale;
- 5 prende atto che la denominazione “Confcommercio” ed il relativo logo, sono marchi registrati di proprietà della Confederazione, la cui adozione da parte di Confrasperto è condizionata alla permanenza nella Confederazione ed al rispetto delle norme dello Statuto confederale;
- 6 prende atto che, in caso di violazione delle norme dello Statuto confederale commessa con dolo o colpa grave, fatta salva l’adozione di provvedimenti in materia di nomina di un Delegato, commissariamento ed esclusione previste dal medesimo Statuto, la Confederazione si riserva il diritto di vietare al trasgressore l’utilizzo della denominazione e/o del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore per ottenere il risarcimento dei danni.

TITOLO II

SOCI - LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Articolo 4

Soci ordinari

- 1 Alla Confraspporto/Confcommercio possono aderire, le Organizzazioni di categoria, le imprese, cooperative o consorzi, operanti nel settore del trasporto, della spedizione, della logistica e del sistema della mobilità.
- 2 Istituti o Enti privati o pubblici o persone fisiche interessate al perseguimento degli scopi della Confederazione.

Articolo 5

Soci particolari

- 1 Sono soci particolari:
 - a) Soci fondatori: sono soci fondatori quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Confraspporto/Confcommercio, partecipando all'Assemblea Costituente;
 - b) Soci sostenitori: sono soci sostenitori le associazioni o le imprese che si impegnano a sostenere almeno per un periodo di tre anni consecutivi le attività della Confraspporto/Confcommercio in modo aggiuntivo rispetto ai contributi ordinari, secondo quanto stabilito dai competenti organi.
 - c) Soci aggregati: sono soci aggregati le associazioni di imprese operanti in settori affini o collegati a quelli del trasporto, della spedizione e della logistica che aderiscono, sulla base di accordi conclusi nel superiore interesse della categoria previa conforme delibera dell'Ufficio di Presidenza.
- 2 I soci aggregati partecipano ai lavori degli organismi con un solo voto deliberativo, oltre a quello del Presidente. I rapporti economici sono regolati dall'accordo stesso. I soci aggregati, ad eccezione della parte economica, si atterranno al presente Statuto.
- 3 Ogni impresa, imprenditore, lavoratore autonomo entra a far parte del sistema attraverso l'applicazione dei contratti e accordi anche generali stipulati ai sensi dell'art.2 comma 2 lettera c, del presente Statuto, in qualità di partecipante.

Articolo 6

Domanda di adesione alla Conftrasporto/Confcommercio

- 1 La domanda di adesione va presentata alla Giunta, che ne decide l'accettazione. Tutte le domande inerenti al settore autotrasporto devono indicare la denominazione, la Sede, la data della sua costituzione, dei relativi dipendenti, il tonnellaggio ai sensi delle normative vigenti che regolamentano l'attività dei settori rappresentati, i nomi delle persone che ne hanno la legale rappresentanza. Le associazioni devono indicare altresì l'eventuale adesione ad altri organismi sindacali nonché il numero delle imprese associate e relativi dipendenti.
- 2 Alla domanda devono essere allegati copia dell'atto costitutivo e dello Statuto.

Articolo 7

Durata dell'adesione

- 3 L'adesione alla Conftrasporto/Confcommercio ha la durata di un biennio e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, se non viene disdettata almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata.
- 4 Ai soli fini di cui al precedente comma, il primo biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione.

Articolo 8

Obblighi degli associati

- 1 L'adesione alla Conftrasporto/Confcommercio comporta l'obbligo di tutti gli aderenti di osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese dagli Organi competenti.
- 2 La Conftrasporto/Confcommercio definisce le linee di politica dei trasporti, coerentemente all'oggetto sociale.
- 3 Gli associati si impegnano a non assumere pubbliche posizioni in contrasto con quelle espresse dalla Conftrasporto/Confcommercio quando queste siano state trattate e definite negli Organismi della stessa.
- 4 Gli associati, ed in particolare le Associazioni, dovranno rendere coerente la propria azione con quella decisa dalla Conftrasporto/Confcommercio per non comprometterne l'efficacia ed evitando di compiere atti che ne pregiudichino l'immagine. Le Associazioni, per quanto

riguarda i rapporti interni mantengono integre, ad eccezione per quanto deciso in sede comune, le proprie individualità ed autonomie statuarie.

- 5 Per tutto ciò che riguarda i rapporti esterni questi vengono coordinati dalla Confraspporto/Confcommercio

Articolo 9

Quote Associative e Contributi

- 1 L'adesione alla Confraspporto/Confcommercio comporta l'obbligo del versamento di quote associative, che saranno decise dalla Giunta su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
- 2 L'associato, comunque denominato, si obbliga a corrispondere la quota nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Giunta all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo;
- 3 Il mancato versamento delle quote nella misura stabilita fa perdere all'associato inadempiente il diritto di partecipare alle attività concordate e può rientrare nei casi previsti dall'articolo 10.
- 4 L'associato, comunque denominato, si impegna ad esporre la propria adesione a Confraspporto.

Articolo 10

Perdita della qualifica di associato

- 1 L'adesione alla Confraspporto Confcommercio cessa:
 - a) per scioglimento dell'Organizzazione aderente;
 - b) per disdetta da parte dell'Organizzazione aderente ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - c) per espulsione deliberata dagli Organi competenti nel caso in cui, sottoscritto e concordato un patto comune, si mettano in atto, azioni palesemente contrarie e pregiudizievoli all'immagine della Confraspporto/Confcommercio;
 - d) per esclusione, deliberata dagli Organi competenti, nel caso in cui vengano meno i requisiti per l'ammissione alla Confraspporto/Confcommercio oppure in caso di inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI DELLA CONFTRASPORTO/CONFCOMMERCIO IMPRESE

Articolo 11

Organi

- 1 Sono Organi della Conftrasporto/Confcommercio
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Ufficio di Presidenza;
 - e) il Collegio dei Probiviri;
 - f) il Collegio dei revisori dei Conti.
- 2 Tutti i componenti dei predetti organi devono essere:
 - operatori che fanno parte del sistema associativo di Conftrasporto;
 - eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello Confederale;
 - in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse e, comunque, non devono avere posizioni debitorie verso Conftrasporto.
- 3 I componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, non devono aver commesso violazioni del presente Statuto e di quello Confederale, nonché dei principi sanciti dal Codice Etico di "Confcommercio-".

Articolo 12

Durata

- 1 Tutte le cariche elettive della Conftrasporto/Confcommercio hanno durata quinquennale.

Articolo 13

Incompatibilità

- 1 La carica di componente degli Organi collegiali e monocratici della Conftrasporto/Confcommercio, nonché quelle del Direttore sono incompatibili con

mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

Articolo 14

Assemblea Generale

- 1 L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi associativi relativi all'anno precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea stessa.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 5.000,00 euro di contributi o frazione versati alla confederazione.

Le associazioni aderenti hanno altresì diritto ad un voto ogni 1000 iscritti o frazione.

I voti possono essere espressi oltre che dal Presidente delle Associazioni e dal rappresentante legale delle imprese o loro sostituti e dalle altre persone da questi eventualmente delegate in numero non superiore a quello dei voti attribuiti.

- 2 L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni volta che la Giunta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un numero di associati che rappresentino almeno nell'insieme, tre decimi dei voti spettanti a tutti i membri dell'Assemblea Generale.

La convocazione dell'Assemblea Generale tanto ordinaria che straordinaria è fatta a mezzo avviso da inviarsi anche a mezzo fax o posta elettronica ai membri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della adunanza.

In casi di particolare urgenza la convocazione è fatta telegraficamente cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione. Le riunioni dell'Assemblea Generale, tanto ordinaria che straordinaria, sono valide qualunque sia l'argomento da trattare: in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei voti spettanti a tutti i membri dell'Assemblea, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti e questa riunione sarà tenuta almeno dopo trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea può deliberare sulla proposta della Giunta di recedere dalla Confederazione, quando siano rappresentati i 2/3 dei voti spettanti a tutti i membri dell'Assemblea. La delibera di recesso deve essere approvata dalla metà più uno dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Le parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Per le modificazioni del presente Statuto è necessaria la presenza dei tre quinti dei voti spettanti a tutti i membri e il voto favorevole della maggioranza.

- 3 Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente della Confrasperto/Confcommercio. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.

Articolo 15

Compiti dell'Assemblea Generale

- 1 L'Assemblea Generale ha il compito di:
 - a) eleggere il Presidente;
 - b) eleggere i membri della Giunta di cui all'art.16 comma 1, lettera c) e lettera d);
 - c) dibattere e definire le linee di politica dei trasporti;
 - d) esaminare ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi ed invia alla Confederazione il bilancio consuntivo approvato, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e alla dichiarazione, sottoscritta dal Segretario Generale, attestante la conformità del bilancio alle scritture contabili;
 - e) modificare lo Statuto;
 - f) deliberare il recesso dalla Confederazione, su proposta della Giunta.

Articolo 16

Giunta

- 1 La Giunta è composta:
 - a) dal Presidente;
 - b) dall'ultimo past President di Confrasperto/Confcommercio;

- c) da 6 membri eletti dall'Assemblea Generale, scelti tra i Presidenti (o loro delegati) delle federazioni aderenti;
 - d) da 10 membri eletti dall'Assemblea Generale, su indicazione del Presidente.
- 2 Ogni componente ha diritto ad 1 voto. Alle riunioni partecipano con voto consultivo i Segretari componenti la Segreteria Generale nonché le persone espressamente invitate dal Presidente.
- 3 Qualora, in corso di esercizio, uno dei componenti della Giunta venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima assemblea utile.

Articolo 17

Compiti della Giunta

1 La Giunta:

- a) determina le direttive generali dell'azione della Confraspporto/Confcommercio;
- b) nomina e revoca il Segretario Generale e il Direttore attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla confederazione, un Presidente Onorario, qualora se ne ravvisino i meriti, requisiti ed abbia acquisito nel mondo del trasporto e della logistica particolari benemerienze per competenza, dedizione, impegno e popolarità.
- c) delibera, con maggioranza dei 3/4 l'ammissione, l'espulsione o l'esclusione dei soci;
- d) stabilisce la misura dei contributi su proposta dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 9;
- e) nomina e revoca eventuali rappresentanti della Confraspporto/Confcommercio presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni ed Organizzazioni in genere, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
- f) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- g) fissa i criteri, l'ammontare e le modalità per il reperimento dei mezzi di finanziamento dell'attività della Confraspporto/Confcommercio;
- h) delibera su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dagli organi della Confraspporto/Confcommercio;
- i) esamina ed approva la relazione sulle attività della Confraspporto/Confcommercio presentata dal Presidente;
- j) propone all'Assemblea di recedere dalla Confederazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti;

- k) all'atto della scadenza degli organi elettivi della Confrasperto/Confcommercio, provvede a far certificare l'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui all'art.2 del d. lgv 27 Gennaio 2010, n.39, che sia in posizione di terzietà;
- l) attribuisce le deleghe e definisce i compiti dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 18

Convocazioni e deliberazioni della Giunta

- 1 La Giunta si riunisce di norma almeno ogni 3 mesi ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi della Giunta.
- 2 La Giunta è convocata almeno sette giorni prima ed in caso di urgenza può essere convocata con preavviso di 48 ore. La convocazione è fatta a mezzo avviso da inviarsi anche a mezzo fax o posta elettronica e deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della adunanza.
- 3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente delegato.

Articolo 19

Il Presidente

- 1 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale.
- 2 Le candidature per la carica di Presidente della Confrasperto/Confcommercio dovranno pervenire presso gli uffici della segreteria generale, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, pec;
- 3 A tutti gli effetti, ha la rappresentanza legale della Confrasperto/Confcommercio di fronte ai terzi ed in giudizio con la relativa facoltà di agire e resistere. Può conferire deleghe e procure per singoli atti o per categorie di atti, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
- 4 Il Presidente convoca e presiede la riunione della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dagli organi della Confrasperto/Confcommercio; nomina il Vice Presidente Vicario e 4 Vice Presidenti, scegliendoli tra i presidenti delle associazioni aderenti ed il responsabile amministrativo. Egli,

inoltre, convoca e presiede le riunioni degli Organi, con esclusione della Segreteria cui tuttavia può partecipare.

- 5 In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano d'età, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Articolo 20

L'Ufficio di Presidenza

- 1 L'Ufficio di Presidenza è composto:

- dal Presidente
- dai Vice Presidenti
- dal Vice Presidente Vicario
- dall'ultimo past President di Conftrasporto/Confcommercio

All'Ufficio di Presidenza partecipa il Segretario Generale, il Direttore e le persone espressamente invitate dal Presidente.

Articolo 21

Compiti dell'Ufficio di Presidenza

- 1 L'Ufficio di Presidenza, presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario, agisce nell'ambito del mandato attribuitogli dalla Giunta al quale può proporre ogni iniziativa, ritenuta utile per interesse della categoria e della Conftrasporto/Confcommercio. Potrà attribuire deleghe per argomenti o settori specifici.
- 2 Su proposta del Presidente, propone alla Giunta l'entità delle quote associative dei soci sostenitori e aggregati e gli altri contributi.

Articolo 22

Il Segretario Generale

- 1 Il Segretario Generale su proposta del Presidente è nominato dalla Giunta. Egli sviluppa le linee politiche e sindacali individuate dalla Presidenza e risponde della sua operatività direttamente al Presidente ed alla Giunta, propone eventuali funzioni o compiti da attribuire ai componenti della Segreteria generale.

Articolo 23

Collegio dei Probiviri

- 1 Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dall'Assemblea Generale con votazione a scrutinio segreto, che ne designa anche il Presidente.
- 2 Il Collegio ha il compito di:
 - a) decidere in forma inappellabile qualsiasi controversia possa sorgere fra gli associati stessi, quando le parti in causa o la Giunta ne facciano richiesta, ed esprimere il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dalla Conftrasporto/Confcommercio e sulla interpretazione statutaria;
 - b) esaminare su proposta della Giunta, particolari situazioni venutesi a creare attinenti alla vita associativa;
 - c) proporre, con motivata relazione, alla Giunta interventi mirati ed atti a risolvere nell'interesse della Conftrasporto/Confcommercio, le situazioni di difficoltà e/o incompatibilità con la politica della stessa.

Articolo 24

Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti non associati alla Conftrasporto/Confcommercio, i quali devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente.

- 2 Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo regolamento.
- 3 La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo della Conftrasporto/Confcommercio.
- 4 Le disposizioni di cui sopra si applicano ai Collegi dei Revisori dei Conti costituiti presso le federazioni e associazioni aderenti alla Conftrasporto/Confcommercio ed alle loro articolazioni sul territorio. Il requisito della iscrizione al Registro dei Revisori Legali riguarda il solo Presidente del Collegio.

Articolo 25

Il Direttore

- 1 Il Direttore su proposta del Presidente è nominato dalla Giunta. Egli è responsabile della segreteria degli Organi associativi di Conftrasporto/Confcommercio e sovrintende alla gestione ed organizzazione degli uffici della confederazione.
- 2 L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per le predette cariche, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato in nome e per conto del livello stesso.

Articolo 26

La Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale della Conftrasporto/Confcommercio, è composta:
 - dal Segretario Generale
 - dai segretari delle Associazioni aderenti
 - dal Direttore.

Articolo 27

Criteri di rappresentatività

- 1 Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art.8 le Organizzazioni aderenti sanciscono i principi della pari dignità politico-sindacale e della competenza esclusiva nell'ambito delle scelte associative che interessano la modalità di trasporto che si rappresenta.
- 2 La rappresentatività delle Organizzazioni e dei soci fondatori negli Organi della Confraspporto/Confcommercio viene assicurata secondo i criteri stabiliti dal presente statuto.

TITOLO IV

FONDO COMUNE, BILANCIO PREVENTIVO

E CONTO CONSULTIVO

Articolo 28

Fondo Comune

- 1 Il Fondo Comune della Confraspporto/Confcommercio è costituito:
 - a) dai contributi di cui all'articolo 9;
 - b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
 - c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
 - d) dalle erogazioni e dai lasciti a suo favore e delle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
 - e) da proventi vari.
2. Con il Fondo Comune si provvede alle spese per il funzionamento della Confraspporto/Confcommercio e a tutte le occorrenze dell'attività della stessa.

Articolo 29

Gestione economica del Fondo Comune

1. La Presidenza stabilisce le direttive per le spese, per gli investimenti di capitale ed in genere per la gestione economica e finanziaria del Fondo Comune.

Articolo 30

Bilancio preventivo e conto consuntivo

- 1 Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo, i quali sono sottoposti dal Presidente all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme alla relazione del responsabile amministrativo.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO DELLA CONFTRASPORTO/CONFCOMMERCIO

Articolo 31

Scioglimento della Conftrasporto/Confcommercio

- 1 Lo scioglimento della Conftrasporto/Confcommercio è automatico allorquando venga a mancare la pluralità dei soci.
- 2 la Giunta nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
- 3 È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 4 In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.
- 5 Le quote e/o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; è espressamente prevista la non rivalutabilità della stessa.

Roma, 22 aprile 2026